

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151c.p.c ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per il Sig. VACANTE Luca, nato a Monza (MB) il 12/09/1978, residente a Gravina di Catania (Ct) Via San Paolo n. 35, C.F.: VCNLCU78P12F704D, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Vitale del Foro di Enna C.F.: VTLMRS72M53L448H ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando,139 presso lo Studio del suddetto avvocato, per delega ed elezione di domicilio depositata unitamente al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 0935654286 ovvero all'indirizzo pec maria.vitale@avvnicosia.lrgalmail.it;

Ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **ISTITUTO SUPERIORE "N. SPEDALIERI"CATANIA** in persona del legale rappresentante p.t.;
- nonché, eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Catania, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Resistenti



AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

- A. del decreto di rettifica della graduatoria di circolo ed istituto personale ATA prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021 emesso dal dirigente scolastico dell'istituto superiore "N. Spedalieri" di Catania;
- B. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e quindi anche di ogni provvedimento richiamato in quelli sopraindicati.

PREMESSO IN FATTO

1. Il Sig. Vacante Luca in data 25.04.2021 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 per il Personale ATA all'Istituto Superiore "N. Spedalieri", scuola capofila degli istituti scelti nella provincia di Catania;
2. A seguito di detta domanda, al Sig. Vacante, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 18,98 per la graduatoria di collaboratore scolastico;
3. L'esponente, quindi, veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per il profilo professionale collaboratore scolastico, punteggio 18,98;
4. Successivamente, il Sig. Vacante sottoscriveva con l'Istituto L.C. "Spedalieri" di Catania contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA, per il conferimento di una supplenza temporanea dal 16/09/2021 al 30.06.2022;
5. Che a seguito di tale inclusione venivano effettuati dei controlli sui titoli dichiarati dal sig. Vacante nella domanda di inclusione nelle graduatorie il servizio prestato in vari Enti di Formazione professionale riconosciuti ed accreditati;
6. Tuttavia in data 17/09/2021 veniva comunicato al Sig. Vacante dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. Spedalieri che non poteva essere attribuito il punteggio inizialmente conferito perché risultante presso Enti di formazione professionali;
7. Pertanto, il Sig. Vacante in data 18/09/2021 riceveva comunicazione della cessazione di contratto a tempo determinato di collaboratore scolastico a seguito del punteggio rettificato come da Decreto, poiché il dirigente scolastico aveva emesso provvedimento di rettifica del punteggio attribuito in sede di graduatoria di terza fascia, senza peraltro mai notificare tale documento;
8. Da ultimo, con istanza di autotutela a firma dello scrivente avvocato datata 30/09/2021 il Sig. Vacante chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I.C. Catania l'annullamento in



autotutela del decreto prot. n. 3309/C7 del 17/09/2021 con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie;

9. In data 08.10.2021 in riscontro al reclamo proposto l'istanza veniva rigettata, ribadendo che "il D.M. n. 50 del 03.03.2021 non prevede in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di Formazione e società cooperative così come dichiarato dal suo assistito".

Tanto premesso, è interesse del Sig. Vacante agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2024 delle 30 istituzioni scolastiche, del punteggio di 18,98 con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo nonché per il profilo di collaboratore scolastico, previa eventuale disapplicazione della nota prot. n. 3309/C7 del 17/09/2021 con cui l'Istituto "N. Spedalieri" di Catania provvedeva a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2021/2024 a tutt'oggi in essere"; delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA del Liceo Classico "N. Spedalieri" di Catania, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Catania, delle 30 istituzioni scolastiche, per i seguenti

MOTIVI

A. Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

B. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente



colposo della pubblica amministrazione. Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate del Sig. Vacante, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente negli Enti di Formazione legittimamente accreditati, i quali svolgono il servizio scolastico dell'obbligo di formazione con riconoscimento del titolo (diploma) equiparato a quello delle scuole statali.

B. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.

La nota prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021, con cui il Dirigente dell'Istituto N. Spedalieri di Catania ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2021/2023" è illegittima per difetto di motivazione. Infatti, nel provvedimento si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato visto il D. M. n. 50 del 03.03.2021, nonché l'ulteriore nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 23.08.2021, per cui parte dei titoli culturali e di servizio dichiarati dal sono stati prestati dall'aspirante presso Enti di Formazione e Società cooperative e, pertanto non sono valutabili".

Senonchè l'URS Sicilia ha pubblicato la nota n. 22372 del 23 Agosto 2021 con la quale forniscono chiarimenti in merito alla valutabilità del servizio prestato presso Enti di formazione professionale ai fini delle Graduatorie di III fascia del personale ATA, rilevando che nulla dispone in merito il D.M. 50/2021.

Ed invero, atteso che tali condizioni valevoli esclusivamente per la Regione Siciliana sono da considerare viziose anche sotto il profilo discriminatorio, il sig. Vacante avrebbe certamente potuto, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie de quo in altre Regioni e presso altri Istituti per le quali tali limitazioni non sembrano sussistere.

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto assegnato in sede di istanza di inserimento in graduatoria, considerato che al momento della presentazione della domanda nulla era stato disposto in tal senso, che solo nel mese di agosto l'ufficio scolastico regionale provvedeva ad



escludere dalla valutazione ai fini del punteggio in graduatoria tali titoli, precludendo all'aspirante la possibilità di presentare la propria domanda in altre sedi, disponendo, invero, il D.M. n. 50/2021 che l'attività lavorativa esercitata presso Enti di formazione può essere inquadrata quale servizio prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate e come tali valutabili.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

C. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021, con cui il Dirigente dell'Istituto L.C. N. Spedalieri di Catania ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2023, del punteggio con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, nonché del punteggio con conseguente rettifica delle predette graduatorie di collaboratore scolastico.

D. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Nel merito. Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nell'istanza presentata dal Sig. Vacante possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in forza di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Infatti, il Sig. Vacante ha prestato attività presso Enti di Formazione accreditate e convenzionate, in virtù di regolari contratti di lavoro. Il D.M. relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2023 per il personale Ata, nella tabella di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata



espressamente ai titoli di cultura e una ai titoli di servizio. In quest'ultima sezione, il decreto prevede l'attribuzione di punteggi per i servizi prestati in qualità di responsabile amministrativo o assistenza amministrativo nei vari ordini di scuola statale e non statale e successivamente specifica che può essere valutato anche altro servizio prestato in qualsiasi scuola. In particolare, il D.M. 50/2021, nel precisare le tabelle di valutazione dei titoli al punto 5.2 lett. C), sia per l'inserimento nella graduatoria per le supplenze per assistente amministrativo sia per quella per le supplenze di collaborazione scolastico sia per assistente tecnico, chiaramente prevede la possibilità per l'aspirante di ottenere punti "per il servizio prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate" e come tali valutabili.

Quindi, poiché, nel caso di specie, il Sig. Vacante ha prestato regolare servizio retribuito in virtù di contratto di prestazione d'opera stipulato con gli Enti di Formazione indicati, detto servizio deve essere valutato ai fini della domanda di inserimento nella graduatoria secondo quanto prevede il punto 5.2 lett. C) del D.M. 50/2021, considerato che gli Enti di formazione sono accreditati per svolgere corsi professionali rivolti a minori in obbligo d'istruzione e formazione, attività equiparata alle scuole pubbliche o paritarie di II grado.

Infatti, le parole scelte appositamente dal legislatore lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono a eventuali limitazioni o esclusioni. In sostanza, il legislatore ha voluto deliberatamente includere ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola. Viceversa, il legislatore, se avesse voluto escludere alcune tipologie contrattuali (quali il contratto di prestazione d'opera intellettuale) lo avrebbe precisato in maniera esplicita. Nel caso di specie, trattandosi effettivamente di servizio di insegnamento, il Sig. Vacante correttamente ha indicato detto servizio nella propria domanda e conseguenzialmente in applicazione della tabella de qua al ricorrente dovevano essere riconosciuti i punti richiesti, secondo il calcolo operato dal Sig. Vacante in sede di domanda. Per le ragioni sopra espresse, il Sig. Vacante Luca chiede l'annullamento del decreto prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2023, sia per il profilo di assistente amministrativo sia per il profilo di collaboratore scolastico.

E. Sul danno subìta da parte del Sig. Vacante a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.



La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Vacante un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale. Infatti, il sig. Vacante a seguito del decreto di rettifica del punteggio della graduatoria, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione. In primo luogo, il Sig. Vacante ha ricevuto numerosissime "chiamate" da parte di altre scuole, alle quali tuttavia non ha potuto dare seguito in quanto dette chiamate erano ancora riferite alla precedente collocazione in graduatoria, inoltre poiché lo stesso avrebbe potuto presentare domanda altrove.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

*** * ***

Sul periculum in mora.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo con il corretto punteggio. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2021-2023.

Il Sig. Vacante, non potendo inserire il servizio comunque prestato, vedrebbe compromessa la propria situazione lavorativa. Inoltre dal momento in cui è stato rettificato il punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato! di fatto non lavora e non può lavorare. Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni



iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I. L.C. N. Spedalieri di Catania, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria e di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle scuole indicate nel modello allegato per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico.

NEL MERITO: - per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n. 3309/C7 del 17.09.2021 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I. L.C. N. Spedalieri di Catania, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle scuole indicate per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico, - per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato presso Enti di formazione quali "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; - conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia. - in ogni caso, per



quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente sino all'emissione del decreto di rettifica.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si producono:

1. copia domanda del 24.04.2021;
2. modello A allegato a domanda;
3. graduatoria;
4. contratto I. L.C. N. Spedalieri del 16.09.2021;
5. decreto di rettifica prot. N. 3309/C7 del 17.09.2021;
6. comunicazione cessazione di contratto a T.D. di C.S. del 18.09.2021;
7. reclamo - istanza autotutela del 30.09.2021;
8. rigetto reclamo del 08.10.20218;
9. dichiarazione esenzione c.u.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Catania, in cui il ricorrente



risulta inserito, valide per gli anni 2021/2023, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Sicilia: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Con osservanza.

Catania, 18.10.2021

Avv. Maria Rosa Vitale

